

N. 47444 di rep.

N. 23832 di racc.

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di
settembre

18 settembre 2018

In Milano, nel mio studio in Largo Donegani n. 2.

Avanti a me Dr. Ciro de Vivo, Notaio residente in Milano,
iscritto presso il locale Collegio Notarile, è presente:

- **IORNO Federica**, nata a Erba il 23 settembre 1973,
residente a Cesano Maderno, via Resinelli n. 2, codice
fiscale RNI FRC 73P63 D416P, cittadina italiana.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio
sono certo, dichiara quanto segue:

1) E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14
e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata:

"MORE...PLEASE! FOUNDATION".

2) La Fondazione ha sede in Milano, Piazza San Fedele n.4.

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale
nell'ambito del Comune di Milano.

3) La Fondazione è aconfessionale e apartitica, non ha scopo
di lucro, e persegue esclusivamente finalità atte alla
realizzazione di attività nei campi dell'informazione e
della formazione ed è impegnata a diffondere un pensiero
positivo che porti alla semplificazione dell'agire e
sviluppi sinergie costruttive nelle relazioni personali e
professionali.

La Fondazione svolge la sua attività sul territorio
nazionale e internazionale.

4) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria
attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme
contenute nello statuto, che - approvato dal comparente
articolo per articolo e nella sua integrità - si allega al
presente atto sotto la lettera "A".

5) Ai sensi degli artt. 15 e seguenti dell'allegato testo di
statuto, a costituire il primo Consiglio di Amministrazione
composto da 3 (tre) membri, vengono designati i signori:

** IORNO Federica, qui comparsa, Presidente;

** GAIATTO Lucina, nata a Tavernerio il 24 marzo 1956,
residente a Pregassona, Lugano, Viale Cassone n. 6
(Svizzera), codice fiscale GTT LCN 56C64 L071F, cittadina
italiana, Vice Presidente;

** POMETTO Massimo, nato a Desio il 24 marzo 1973, residente
a Cesano Maderno, Via Resinelli n.2, codice fiscale PMT MSM
73C24 D286C, cittadino italiano, Consigliere e Segretario.

6) Il fondatore conferisce nella Fondazione la somma
complessiva di Euro 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo assegno
circolare non trasferibile n. 0985884728-10 emesso in data
13 settembre 2018 da Credito Valtellinese S.p.A., Ag. Cesano
Maderno, di pari importo, intestato alla costituenda

Fondazione.

8) La Fondazione ha durata illimitata. Gli esercizi della Fondazione si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

9) Imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondatore.

Omessa la lettura dell'allegato per dispensa avutane dalla comparente stessa.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su due facciate di un foglio, ho dato lettura, alla comparente, la quale da me richiesta lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e quindici circa.

Firmato IORNO Federica

Firmato Ciro de Vivo Notaio

Allegato "A" al rep. 47444/23832

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"MORE...PLEASE! FOUNDATION"

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1.1 Su iniziativa di Iorno Federica, nata a Erba il 23 settembre 1973, codice fiscale RNI FRC 73P63 D416P, è costituita una fondazione denominata

"MORE...PLEASE! FOUNDATION".

1.2 La Fondazione utilizza l'acronimo "MPF".

Articolo 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Italia, a Milano, in Piazza San Fedele n. 4.

2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, operative e/o amministrative.

2.3 L'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Milano.

Articolo 3

DURATA

3.1 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

FINALITA'

4.1 La Fondazione è aconfessionale e apartitica, non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità atte alla realizzazione di attività nei campi dell'informazione e della formazione ed è impegnata a diffondere un pensiero positivo che porti alla semplificazione dell'agire e sviluppi sinergie costruttive nelle relazioni personali e professionali.

4.2 La Fondazione svolge la sua attività sul territorio nazionale ed internazionale.

Articolo 5

ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'

5.1 La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali potrà, tra l'altro, svolgere, direttamente o indirettamente, in Italia ed all'estero, le seguenti attività:

(a) promuovere e favorire l'informazione e la formazione anche attraverso l'organizzazione di incontri, corsi, seminari, convegni, manifestazioni e gruppi di lavoro a livello scientifico, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e creando centri di documentazione, biblioteche (anche digitali) e siti internet;

(b) contribuire all'elaborazione di principi e a promuovere iniziative fondate sull'amicizia, sulla pace, sull'inclusione, sull'onestà e sulla giustizia;

(c) sostenere la tutela dei diritti umani;

(d) preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa promozionale, atta a destare l'attenzione ed il sostegno, anche economico, di chiunque;

Federica Iorno

lincoln

(e) promuovere campagne di informazione di sensibilizzazione, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione ritenuto idoneo;

(f) elaborare e realizzare, direttamente o indirettamente, attività e progetti nonché formazione scolastica ed extrascolastica, con particolare attenzione alle realtà più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico;

(g) promuovere e sostenere attività di assistenza e di ricerca, volte a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;

(h) pubblicare libri e riviste (con eccezione dei quotidiani).

5.2 La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o, comunque, opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, ed in particolare, potrà:

(i) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o, comunque, posseduti;

(ii) costruire e affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;

(iii) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

(iv) partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, in Italia ed all'estero, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe.

5.3 La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse.

Articolo 6

PATRIMONIO ED ENTRATE

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00).

6.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, dei Partecipanti, da eredità, legati, donazioni e liberalità con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

6.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

6.4 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi vengano attribuite al patrimonio.

Articolo 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- il Fondatore;

- i Partecipanti;

- gli Advisors.

Gli incarichi svolti non danno titolo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto ove previamente approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice.

Articolo 8

IL FONDATORE

8.1 E' Fondatore Iorno Federica.

Articolo 9

I PARTECIPANTI

9.1 Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi (i) mediante contributi in denaro, annuali, o pluriennali, o (ii) mediante conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo e funzionale al perseguimento dei fini della Fondazione, o (iii) mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualità di Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e, comunque, con il consenso del Presidente.

9.2 La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo o la prestazione è adempiuto.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione può suddividere i Partecipanti in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione alla Fondazione.

Articolo 10

GLI ADVISORS

10.1 Sono Advisor della Fondazione le persone, sia fisiche che giuridiche, pubbliche o private ed enti che, nominate dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza semplice e, comunque, con il consenso del Presidente, si siano rese meritevoli di apprezzamento per le loro attività di consulenza ed assistenza.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione, con maggioranza semplice, può suddividere gli Advisors in categorie e costituire dei Comitati ad hoc con apposito Regolamento.

10.3 La qualifica di Advisors dura per tutto il periodo per il quale la loro attività è adempiuta.

Articolo 11

PERDITA DELLA QUALIFICA DI PARTICIPANTI ED ADVISORS

11.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera, con la maggioranza semplice dei suoi componenti (escludendosi dal computo il voto dell'escludendo che riveste, altresì, la qualifica di consigliere), l'esclusione dei Partecipanti e degli Advisors, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione; (ii) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dalla legge; (iii) morosità; (iv) assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; (v) interdizione, inabilitazione, fallimento, nomina dell'amministratore di sostegno; (vi) condanna ad una pena, anche temporanea che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (vii) impossibilità di fatto a partecipare alle attività della Fondazione; (viii) cessazione di ogni rapporto con la Fondazione.

Enrica Iorno

Federica Iorno

11.2 Qualunque qualifica cessa, altresì, in caso di recesso inviato per iscritto, con almeno 2 (due) mesi di preavviso, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

11.3 Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è immediata e automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, per fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di tali situazioni viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

11.4 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

12.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Segretario;
- e) il Revisore
- f) il Collegio dei Probiviri

12.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese approvate all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, documentate e sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Articolo 13

IL PRESIDENTE

13.1 La rappresentanza della Fondazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Vice Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere più anziano di età.

13.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle delibere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Fondazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere agli incassi.

13.3 Il Presidente può assumere, riferendone - a seconda delle competenze - al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di qualunque genere, anche arbitrali.

13.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri predetti sono esercitati dal Vice Presidente, o altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

13.5 Presidente è, fino alla sua morte o incapacità totale, il Fondatore. Successivamente, tale ruolo sarà assunto da uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione scelto a maggioranza semplice degli aventi diritto e durerà in carica per tre (3) anni.

Articolo 14

VICE - PRESIDENTE

14.1 Il Vice Presidente è eletto, fra i membri del Consiglio di Amministrazione, dallo stesso Consiglio a maggioranza semplice dai suoi membri. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ne assume gli stessi poteri.

Nell'ipotesi in cui l'impedimento del Presidente fosse definitivo, il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente e provvede a convocare il Consiglio al più presto perché provveda alla elezione del nuovo Presidente.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati in sede di costituzione, che assumeranno le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere/Segretario.

Il Fondatore è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e assume la sua carica a vita o fino a suo impedimento totale, mentre il Vice Presidente e il Consigliere/Segretario, rimarranno in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea dell'organo di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, salvo i casi di sostituzioni o integrazioni infra disciplinati e sono rieleggibili.

Cessato dalla carica uno dei primi Consiglieri nominati nell'atto costitutivo dell'ente, il numero e la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, aventi carica di durata triennale rinnovabile, salvo dimissioni e revoca, sarà decisa dal Fondatore o, in caso di sua morte o impedimento totale, dal Collegio dei Proviviri.

15.4 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti, salvo diverse indicazioni fatte nel presente Statuto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente qualora coincida con la persona del Fondatore.

15.6 Nel caso di modifiche del presente Statuto e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo è tuttavia richiesta l'unanimità.

15.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo giudichi opportuno il Presidente ovvero un Consigliere delegato per le materie a lui delegate, ovvero ancora ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, qualora sia composto da 3 o 4 membri, o da almeno tre dei suoi membri, qualora sia composto da cinque membri.

15.8 L'avviso di convocazione, contenente data, luogo ed ora della convocazione, oltre all'ordine del giorno con gli argomenti da trattare è trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali ad esempio raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o PEC, telegramma, avviso consegnato manualmente; in tal ultimo caso dovrà essere acquisita e conservata agli atti della Fondazione la ricevuta contenente la firma autografa, del Consigliere destinatario. La convocazione deve avvenire 8 (otto) giorni prima dalla data fissata per la riunione e almeno 3 (tre) giorni in caso di urgenza, e deve essere recapitata anche al Revisore, ove nominato.

l. 20/11/12

Federico

15.9 Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito, anche in assenza di regolare e tempestiva convocazione, se sono comunque presenti tutti i consiglieri di amministrazione e il Revisore, ove nominato.

15.10 E' ammessa la possibilità che le riunioni possano svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i Partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso la sede dell'adunanza è quella ove si trova il Presidente.

15.11 Le delibere del Consiglio di Amministrazione, le deleghe dei poteri e le modifiche dei poteri di rappresentanza verranno fatti constare in uno o più libri regolarmente tenuti, in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente.

15.12 Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei propri membri parte dei suoi poteri da esercitarsi con firma singola o abbinata ad altro consigliere delegato, ad esclusione delle materie che concernono l'indirizzo economico dell'Ente e delle seguenti materie, che restano di esclusiva competenza del Consiglio, e salvi i poteri del Presidente di cui al precedente articolo 13:

- a. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- b. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c. procedere a modifiche statutarie;
- d. approvare l'eventuale Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
- e. aprire e chiudere depositi bancari in qualunque forma;
- f. determinare le modalità di investimento del patrimonio da reddito della Fondazione;
- g. ratificare i provvedimenti assunti in via di urgenza ed imposti da circostanze eccezionali;
- h. stipulare convenzioni con Autorità, Istituzioni, Enti ed Associazioni aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi della Fondazione e la propaganda dell'attività istituzionale della stessa;
- i. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione in conformità allo Statuto;
- j. deliberare la fusione, scissione o trasformazione in altri enti pubblici o privati che perseguono, in tutto o in parte, le finalità della Fondazione elencate nel presente Statuto;
- k. deliberare l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- l. deliberare la revoca dei consiglieri di amministrazione secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Statuto.

15.13 I Consiglieri possono essere, in ogni tempo, revocati con deliberazione collegiale assunta dalla maggioranza semplice dei Consiglieri in carica nei seguenti casi:

- svolgimento di attività incompatibili con lo scopo della Fondazione;
- mancato rispetto delle norme statutarie o dei regolamenti emanati;
- compimento di atti che rechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- interdizione, inabilitazione o nomina di amministratore di sostegno;
- condanna penale o applicazione di misura restrittiva della libertà personale.

Articolo 16

SEGRETARIO

16.1 Il Segretario, viene nominato, all'interno dei consiglieri, dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice.

16.2 La sua durata coincide con quella di consigliere e può essere confermata. Può essere revocato in ogni momento, anche senza giusta causa, dal Consiglio di Amministrazione e affidata ad altro componente il Consiglio, e ciò senza che incida sulla carica di Consigliere.

16.3 Al Segretario spettano le seguenti competenze:

- a. coadiuvare il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere degli organi sociali della Fondazione;
- b. proporre al Consiglio di Amministrazione i programmi di attività della Fondazione;
- c. dirigere e coordinare nel quadro dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
- d. vigilare e controllare l'esecuzione dei programmi e delle iniziative della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- e. essere responsabile del personale;
- f. provvedere, in conformità agli indirizzi ed alle direttive generali approvate dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale ed a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- g. proporre al Consiglio di Amministrazione i budget per le attività ed i programmi della Fondazione e gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo della stessa;
- h. svolgere ogni altra competenza di ordinaria amministrazione che gli verrà delegata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina o dal Presidente.

Articolo 17

REVISORE LEGALE

17.1 Il Revisore, ove nominato, è organo contabile ed è nominato, scelto tra soggetti, anche società, dotati di adeguata professionalità tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

17.2 Il Revisore è designato dal Presidente della fondazione dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Milano. La carica è della durata di tre anni e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

17.3 Il Revisore assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

17.4 Il Revisore accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa, controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto.

Articolo 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

18.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Fondatore o, in caso di sua morte o impedimento totale, dal coniuge o, in caso di morte o impedimento totale di quest'ultimo, dai discendenti, d'accordo tra loro, del Fondatore stesso.

18.2 Alla carica possono essere nominate personalità riconosciute e rilevanti nel mondo professionale che svolgano o abbiano svolto attività attinenti con lo scopo della Fondazione.

in modo nuovo
Teodoro Adorno

18.3 I componenti del Collegio dei Probiviri così nominati rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

18.4 Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.

18.5 Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti.

18.6 Il Collegio dei Probiviri si dovrà riunire ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un Consigliere o da soggetto interessato (Partecipante o Advisor). Le riunioni del Collegio dei Probiviri si svolgeranno senza necessità di formalità salvo la redazione del verbale della riunione. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio potrà assumere informazioni presso le parti interessate o presso terzi.

18.7 Il Collegio ha la funzione di nominare i nuovi Consiglieri, stabilendone il numero, in caso di morte o impedimento totale del Presidente/Fondatore, nei casi previsti all'art. 15.2.

Articolo 19

BILANCIO E UTILI

19.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Al bilancio consuntivo deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore, ove nominato.

19.3 Il Consiglio approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo che sarà lo strumento di programmazione economica della Fondazione.

19.4 Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 20

CLAUSOLA ARBITRALE

20.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere relative al presente Statuto che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da uno a tre membri a scelta anche di una sola parte e nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ai sensi del Regolamento Arbitrale Nazionale vigente al momento dell'insorgere della controversia.

Articolo 21

SCIoglimento

21.1 La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile.

21.2 Le delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata col all'unanimità del Collegio di Amministrazione.

21.3 Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Collegio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti.

21.4 In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative operanti nel settore dell'oncologia.

Articolo 22

NORMA DI RINVIO

22.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile ed eventuali leggi speciali.

Federico

Carlo



Copia conforme
all'originale.
Milano, 25 settembre 2018

